

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
307/2017/R/COM**

**CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLE IMPRESE
DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE PER IL CAMBIO DEL
MARCHIO E DELLE RELATIVE POLITICHE DI COMUNICAZIONE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico 13 aprile 2017, 237/2017/R/COM

Mercati di incidenza: energia elettrica e gas

5 maggio 2017

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 13 aprile 2017, 237/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 237/2017/R/COM).

Tale procedimento è volto alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (infrastrutture@autorita.energia.it) entro il 15 giugno 2017.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
e-mail: infrastrutture@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI.....	4
1 Oggetto della consultazione	4
2 Quadro normativo	4
3 Obiettivi dell'intervento	10
4 Prossimi passi.....	10
PARTE II – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER IL CAMBIO DEL MARCHIO E DELLE RELATIVE POLITICHE DI COMUNICAZIONE	11
5 Costi riconoscibili ai fini tariffari.....	11
6 Ipotesi per il riconoscimento dei costi in relazione al settore gas.....	15
7 Ipotesi per il riconoscimento dei costi in relazione al settore elettrico	18

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

1 Oggetto della consultazione

- 1.1 Con la deliberazione 237/2017/R/COM l’Autorità ha avviato un procedimento per il riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, prevedendo di rendere disponibile uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell’Autorità.
- 1.2 Con tale deliberazione, in particolare, l’Autorità ha previsto che, ai fini del riconoscimento dei costi:
- siano adottati criteri orientati all’efficienza;
 - il riconoscimento tariffario sia condizionato al fatto che le imprese distributrici abbiano adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa e abbiano rendicontato separatamente i costi sostenuti;
 - debba essere rispettato il principio di inerenza all’attività regolata e debba essere dimostrato che si tratta di costi incrementali o sorgenti, sulla base di evidenze contabili.
- 1.3 Nel presente documento per la consultazione sono illustrati gli orientamenti dell’Autorità in tema di riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione.

2 Quadro normativo

Normativa europea

- 2.1 La direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE) e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE) hanno introdotto nuove disposizioni in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori.
- 2.2 Tali disposizioni, relativamente alle infrastrutture di distribuzione, replicano i modelli di *unbundling* preesistenti di separazione societaria e funzionale, seppure rafforzati da alcuni ulteriori adempimenti prescritti in capo al gestore.

Normativa primaria nazionale

- 2.3 Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 93/11) ha recepito nell’ordinamento

nazionale le disposizioni della direttiva 2009/72/CE per il settore elettrico e della direttiva 2009/73/CE per il settore gas.

- 2.4 La normativa primaria nazionale, nel caso di imprese verticalmente integrate, prevede specifiche disposizioni volte ad assicurare l'indipendenza, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, delle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale dalle altre attività che comprendono anche disposizioni relative alle politiche di comunicazione e di marchio.
- 2.5 In particolare, in relazione al settore dell'energia elettrica, l'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 93/11 prevede che il gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata non possa trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine le politiche di comunicazione e di marchio non debbano creare confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica.
- 2.6 In relazione al settore del gas naturale, l'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 93/11 fa divieto ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo 'fornitura' dell'impresa verticalmente integrata.
- 2.7 Il decreto legislativo 93/11 sia per il settore dell'energia elettrica, sia per il settore del gas, dà mandato all'Autorità di emanare disposizioni attuative. In relazione a tale mandato, con la deliberazione 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM l'Autorità ha approvato l'Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (di seguito: TIUF).

Le disposizioni in materia di unbundling funzionale

- 2.8 Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del TIUF l'impresa verticalmente integrata conferisce autonomia decisionale e organizzativa, tra le altre, alle attività di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale. Il conferimento di autonomia decisionale e organizzativa implica la nomina di un Gestore Indipendente che garantisca il rispetto delle disposizioni del TIUF.
- 2.9 Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del TIUF, alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale si applicano gli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione previsti, rispettivamente, dal comma 38.2 e dal comma 23.3 del decreto legislativo 93/11.

- 2.10 L'articolo 17, comma 2, del TIUF prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, il Gestore Indipendente assicuri che le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita, rispettivamente di energia elettrica o di gas naturale, svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa e che possano ingenerare confusione per il pubblico.
- 2.11 L'articolo 17, comma 4, del TIUF prevede che le imprese di distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, che non operino in separazione societaria dall'attività di vendita di energia elettrica, ottemperino all'obbligo previsto dal comma 38.2 del decreto legislativo 93/11, utilizzando politiche di comunicazione e marchi distinti per l'attività di distribuzione e per l'attività di vendita di energia elettrica, pur sempre nel rispetto dell'unicità dei segni distintivi dell'impresa.
- 2.12 L'articolo 17, comma 5, del TIUF, consente alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale l'uso del marchio, delle politiche di comunicazione e degli altri elementi distintivi relativi alle attività svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, purché gli stessi non creino confusione con le attività di vendita e di produzione di energia elettrica o del gas naturale.
- 2.13 Infine, l'articolo 17, comma 6, del TIUF prevede che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, il Gestore Indipendente assicuri che le attività commerciali relative all'impresa di distribuzione siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita svolti dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene.
- 2.14 In relazione alla decorrenza degli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione, la deliberazione 296/2015/R/COM ha previsto che:
- per le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale che alla data di pubblicazione del provvedimento operino in regime di separazione societaria dalla vendita e/o dalla produzione:
 - le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 6, del TIUF, in tema di separazione delle attività commerciali, debbano essere assolte entro e non oltre l'1 gennaio 2017;
 - le altre disposizioni di cui al Titolo V del TIUF in tema di separazione del marchio, degli elementi distintivi dell'impresa e delle politiche di comunicazione, debbano essere assolte entro e non oltre il 30 giugno 2016;

- per le imprese di distribuzione di energia elettrica che alla data di pubblicazione del provvedimento, compatibilmente con la normativa primaria, operino senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o produzione:
 - le disposizioni del TIUF debbano essere assolte entro e non oltre il 30 giugno 2017.
- 2.15 Nella parte di motivazione della deliberazione 296/2015/R/COM l'Autorità ha ritenuto opportuno rimandare a futuri provvedimenti, nell'ambito della regolazione tariffaria, le valutazioni necessarie al riconoscimento di costi sostenuti dalle imprese per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione.
- 2.16 Con la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2015, 507/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 507/2015/R/COM) l'Autorità ha adottato disposizioni in merito all'applicazione di procedure di *self-auditing* alla separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas. Tali disposizioni si sostanziano nella previsione di deroghe, di carattere facoltativo, rispetto alla normativa dell'*unbundling funzionale* sia in relazione ad alcuni aspetti individuati nel punto 15 della deliberazione 296/2015/R/COM, sia in relazione a ulteriori aspetti che possono essere proposti dalle singole imprese.
- 2.17 Nella definizione della regolazione alla base del riconoscimento dei costi del *debranding* l'Autorità intende introdurre i necessari elementi di flessibilità al fine di tenere conto delle possibili evoluzioni delle disposizioni in materia di *self-auditing*, a valle dell'attuale fase di sperimentazione di tali procedure.

Regolazione tariffaria del servizio di distribuzione di energia elettrica

- 2.18 Con deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL), l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023.
- 2.19 L'Autorità ha suddiviso il periodo di regolazione 2016-2023 in due semi-periodi, ciascuno di durata pari a quattro anni, prevedendo, in particolare, l'applicazione, nel corso del primo quadriennio 2016-2019 (di seguito richiamato anche come NPR1), dell'approccio generale adottato nei precedenti periodi che prevede schemi di regolazione incentivante (per esempio *price-cap*) per il riconoscimento dei costi operativi e schemi di regolazione di tipo *rate-of-return* ai fini del riconoscimento dei costi di capitale. Le disposizioni relative al primo semi-periodo sono contenute nell'Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL, recante il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo 2016-2019 (di seguito: TIT).

- 2.20 Con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, per il NPR1, ai fini del riconoscimento dei costi di capitale, l'Autorità ha individuato due regimi di riconoscimento tariffario differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali serviti dalle imprese distributrici:
- un regime di calcolo individuale, fondato sui dati propri di ciascuna impresa, con modalità analoghe a quelle previste nel precedente periodo di regolazione, da applicare in via prioritaria alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo e a quelle, di dimensioni inferiori, che eventualmente ne richiederanno l'applicazione ai sensi del comma 4.2 della deliberazione 654/2015/R/EEL;
 - un regime parametrico per le imprese diverse da quelle di cui al punto precedente, fondato su livelli di riconoscimento unitario dei costi per punto di prelievo, calcolato sul valore aggregato degli investimenti effettuati dalle imprese di dimensione medio-piccola, differenziato per classi omogenee di imprese in funzione della densità dell'utenza servita.
- 2.21 Il TIT non contiene disposizioni specifiche per il riconoscimento dei costi relativi al *debranding*.
- 2.22 Nell'ambito del procedimento che ha condotto alla definizione del TIT, nel documento per la consultazione 9 luglio 2015, 335/2015/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 335/2015/R/EEL), in cui sono stati esposti gli orientamenti iniziali per il riconoscimento dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel quinto periodo regolatorio, l'Autorità (cfr par. 9.3) ha indicato di essere orientata a valutare la possibilità di copertura di eventuali costi sorgenti conseguenti all'introduzione delle misure di separazione del marchio (cosiddetto *debranding*), nell'ambito degli ordinari meccanismi di aggiornamento, nel caso delle immobilizzazioni, ovvero intervenendo sul tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da mutamenti del quadro normativo, a condizione che a detti maggiori costi sia garantita un'adeguata evidenza contabile.
- 2.23 Nel successivo documento per la consultazione 17 novembre 2015, 544/2015/R/EEL, in cui sono stati riportati gli orientamenti finali dell'Autorità per il riconoscimento dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel quinto periodo di regolazione l'Autorità ha confermato gli orientamenti iniziali. Coerentemente con quanto previsto nel precedente periodo di regolazione, l'Autorità non ha ritenuto necessario prevedere trattamenti specifici in relazione ai c.d. costi incrementali o sorgenti, ossia costi connessi a nuovi compiti o a incremento delle attività svolte rispetto all'anno preso come riferimento per la valorizzazione del costo effettivo. Tali variazioni possono infatti essere intercettate dai meccanismi già previsti dalla regolazione tariffaria e, in particolare, dalla determinazione del livello di costo operativo riconosciuto ad inizio del periodo regolatorio e dalla

previsione di correggere i costi operativi in corso di periodo di regolazione (in sede di aggiornamento annuale) per tener conto di modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, in continuità con quanto già previsto nei precedenti periodi regolatori.

- 2.24 Nel medesimo documento l’Autorità ha comunque segnalato che ai fini del riconoscimento di costi incrementali o sorgenti devono essere rispettati alcuni requisiti. In particolare deve essere rispettato il principio di inerenza all’attività regolata e deve essere dimostrato che si tratta di costi incrementali o sorgenti. Il rispetto del principio di inerenza e la verifica del carattere incrementale devono essere dimostrabili sulla base di evidenze contabili. A questo scopo le imprese devono garantire una tracciatura contabile *ex-ante*.
- 2.25 Rispetto all’orientamento a riconoscere i costi sostenuti dalle imprese, l’Autorità ha indicato di prevedere lo svolgimento di eventuali verifiche di congruità sui costi.

Regolazione tariffaria del servizio di distribuzione di gas naturale

- 2.26 Nella parte di motivazione della deliberazione 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS), con la quale si è proceduto all’aggiornamento *infra*-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il triennio 2017-2019, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che vengano effettuati i necessari approfondimenti in materia di riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, eventualmente anche attraverso un processo di consultazione, valutando la possibilità di introdurre, nel caso le imprese distributrici abbiano adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa e abbiano rendicontato separatamente i costi sostenuti, un riconoscimento di tali costi secondo criteri orientati all’efficienza.
- 2.27 L’attuale sistema tariffario per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale è disciplinato dall’Allegato A alla deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, per gli anni 2014-2016, e dell’Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/GAS, per gli anni 2017-2019.
- 2.28 Il sistema tariffario non prevede uno specifico riconoscimento tariffario dei costi sostenuti dalle imprese per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, a seguito dell’introduzione delle disposizioni del TIUF in materia nell’anno 2015.
- 2.29 Il sistema tariffario prevede il riconoscimento dei costi operativi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione, definiti su base parametrica, dei costi di capitale centralizzato, anch’essi definiti su base

parametrica, e dei costi di capitale di località, calcolati sulla base dei dati di investimento comunicati annualmente dalle imprese distributrici nelle raccolte *RAB gas*.

- 2.30 In particolare, i costi operativi riconosciuti alle imprese con riferimento alle attività di distribuzione e di misura sono stati definiti prendendo a riferimento i costi sostenuti dalle imprese nell'anno 2011, come dichiarati nei conti annuali separati.
- 2.31 In relazione ai costi centralizzati riconosciuti in tariffa, analogamente, i costi unitari riconosciuti sono stati definiti prendendo a riferimento i costi sostenuti dalle imprese nell'anno 2011, come dichiarati nei conti annuali separati.
- 2.32 Il corrispettivo unitario per il servizio di commercializzazione, definito all'inizio del quarto periodo regolatorio sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno 2011, è stato rideterminato, per il secondo triennio del quarto periodo di regolazione (2017-2019), con la deliberazione 775/2016/R/GAS, prendendo a riferimento i costi sostenuti dalle imprese nel 2015, nel quale le imprese avrebbero già potuto sostenere e dichiarare nei conti separati i costi relativi al *debranding*.

3 Obiettivi dell'intervento

- 3.1 Il procedimento avviato con la deliberazione 237/2017/R/COM è volto al riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione.
- 3.2 Come evidenziato nella deliberazione 237/2017/R/COM, ai fini del riconoscimento dei costi è previsto vengano adottati criteri orientati all'efficienza, in coerenza con le esigenze e gli obiettivi individuati nel quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018¹, volto a favorire uno sviluppo efficiente del servizio nel medio-lungo termine.

4 Prossimi passi

- 4.1 In coerenza con quanto previsto dal punto 4 della deliberazione 237/2017/R/COM, l'adozione del provvedimento finale, in cui saranno individuati i criteri per il riconoscimento di costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, è prevista entro la data del 28 febbraio 2018.

¹ Allegato alla deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A.

PARTE II – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER IL CAMBIO DEL MARCHIO E DELLE RELATIVE POLITICHE DI COMUNICAZIONE

5 Costi riconoscibili ai fini tariffari

Soggetti ammessi al riconoscimento dei costi di debranding

- 5.1 Possono essere ammessi ai riconoscimenti tariffari dei costi di *debranding* le sole imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale a cui si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 17 del TIUF.

Effettivo adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 17 del TIUF

- 5.2 Il riconoscimento dei costi relativi al *debranding* presuppone che le imprese individuate al precedente paragrafo 5.1 abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal richiamato articolo 17 del TIUF.
- 5.3 Nell'ambito delle raccolte dati ai fini dei riconoscimenti tariffari l'Autorità intende richiedere alle imprese di trasmettere documentazione idonea a dimostrare, anche mediante autocertificazione, l'adempimento degli obblighi previsti dal TIUF, che rappresenta una condizione necessaria per il riconoscimento dei costi.

Il perimetro dei costi di debranding

- 5.4 L'articolo 17 del TIUF identifica il perimetro dei costi relativi al *debranding*. Sulla base di quanto stabilito dal TIUF, possono trovare riconoscimento i costi per:
- la separazione della denominazione sociale, il marchio, le insegne e ogni altro elemento distintivo;
 - la separazione delle politiche di comunicazione, in relazione agli elementi di cui al punto precedente.
- 5.5 Su queste basi, non sono oggetto di riconoscimento tariffario i costi sostenuti al fine di rispettare gli obblighi introdotti dalla regolazione in materia di *unbundling* contabile e funzionale di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007,

11/07, come successivamente modificata e integrata, tra i quali i costi per la separazione fisica delle banche dati².

- 5.6 In particolare, sulla base delle prime valutazioni, in relazione al *debranding* l’Autorità ritiene che possano trovare copertura tariffaria le seguenti tipologie di costo:
- a. costi connessi alla progettazione e realizzazione del nuovo marchio;
 - b. spese legali e notarili connesse alla definizione del nuovo marchio;
 - c. costi di comunicazione presso gli utenti e gli operatori di settore, nei limiti di quanto necessario ai fini di una corretta informazione della clientela finale e dei soggetti terzi interessati e purché rispettino la separazione delle politiche di comunicazione individuate dall’articolo 17 del TIUF;
 - d. costi per il *rebranding* delle dotazioni del personale e dei supporti che rappresentano punti di contatto con i terzi;
 - e. costi per la ridefinizione del *layout* di materiali utilizzati per lo svolgimento delle attività di distribuzione;
 - f. costi per la riconfigurazione dei sistemi informativi e gestionali.

Corretta rilevazione contabile

- 5.7 In coerenza con l’impostazione generale adottata ai fini dei riconoscimenti tariffari, potranno trovare copertura i soli costi a consuntivo che siano stati correttamente imputati nell’ambito dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo allegato A, per l’anno 2015, e ai sensi della deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, per gli anni 2016 e 2017.
- 5.8 In merito, le imprese saranno tenute a trasmettere documentazione contabile idonea a supporto dei costi operativi e dei costi di capitale sostenuti, nonché a comunicare dove sono stati imputati tali costi nell’ambito dei conti annuali separati ai sensi della disciplina dell’*unbundling* contabile.
- 5.9 L’Autorità ritiene che la corretta imputazione dei costi nell’ambito dei conti annuali separati rappresenti una condizione necessaria per il riconoscimento dei costi.

² Si evidenzia, peraltro, che l’articolo 18, comma 3, del TIUF prevede che la separazione delle banche dati dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica o del gas naturale rispetto alle banche dati dell’impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, venga realizzata tramite l’utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate con procedure di tipo logico tali da garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la separazione fisica.

- 5.10 L'Autorità intende prevedere che le imprese, nel caso in cui i dati di costo comunicati non siano direttamente desumibili dai conti annuali separati, precisino i criteri adottati per eventuali disaggregazioni dei costi e forniscano idonei prospetti di riconciliazione e, nel caso di indisponibilità, ne diano dettagliata motivazione.

Il perimetro temporale per il riconoscimento dei costi

- 5.11 Gli obblighi di separazione del marchio e delle relative politiche di comunicazione sono stati definiti dal TIUF nel mese di giugno del 2015. Come evidenziato al paragrafo 2.14, il termine ultimo, per le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas, per ottemperare a tali obblighi è stato fissato all'1 gennaio 2017. Tale termine è differito al 30 giugno 2017 solo per le imprese distributrici di energia elettrica che alla data di pubblicazione del provvedimento, compatibilmente con la normativa primaria, operino senza separazione societaria dell'attività di vendita e/o di produzione.
- 5.12 In relazione al perimetro temporale, conseguentemente, l'Autorità ritiene che possano essere riconducibili a tali obblighi costi sostenuti nel triennio 2015-2017, ipotizzando che le imprese possano aver sostenuto costi anticipatamente rispetto all'effettiva introduzione degli obblighi e possano, al pari, sostenere costi successivamente al termine fissato per ottemperare a tali obblighi.
- 5.13 L'Autorità non ritiene invece opportuno procedere al riconoscimento dei costi sostenuti negli anni precedenti al 2015, in quanto non sarebbe rispettato il criterio di dare copertura ai soli costi incrementali derivanti dai nuovi obblighi in materia di *debranding*, richiamato nella deliberazione 237/2017/R/COM.

Raccolta dati dei costi sostenuti per il debranding

- 5.14 L'Autorità intende effettuare nei prossimi mesi una raccolta dati presso le imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale, volta a valutare i costi sostenuti per le attività connesse alla separazione del marchio e delle relative politiche di comunicazione.
- 5.15 Nell'ambito di tale raccolta dati verrà richiesto alle imprese distributrici di trasmettere i dati a consuntivo relativi all'anno 2015, dati a consuntivo o a pre-consuntivo relativi all'anno 2016 ed, eventualmente, dati previsionali relativi all'anno 2017. I dati a consuntivo relativi al 2016 e al 2017 potranno essere raccolti con successive raccolte dati.
- 5.16 I riconoscimenti tariffari saranno definiti a valle dell'acquisizione dei dati consuntivi relativi ai costi di *debranding* sostenuti dalle imprese e, di conseguenza, in una prima fase saranno definiti i riconoscimenti tariffari a

copertura dei costi sostenuti negli anni 2015 e 2016. Successivamente saranno determinati i riconoscimenti relativi al 2017.

- 5.17 Sulla base dei primi orientamenti, i dati di costo, distinti tra costi operativi e costi di capitale, potrebbero essere richiesti disaggregati per le tipologie di costo individuate al paragrafo 5.6.
- 5.18 Contestualmente alla presentazione dei dati relativi ai costi e alla presentazione della documentazione a supporto, le imprese saranno tenute, in linea con l'impostazione generale adottata ai fini dei riconoscimenti tariffari, alla presentazione di una dichiarazione di veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni in relazione alle tipologie di costo e al perimetro temporale per l'individuazione dei costi di *debranding* ammissibili a riconoscimento tariffario.
- S2. In relazione ai costi di comunicazione sostenuti per informare clienti finali e soggetti terzi interessati, si chiede alle imprese distributrici di voler precisare i criteri adottati per l'individuazione delle modalità di svolgimento e per il dimensionamento delle campagne informative.

6 Ipotesi per il riconoscimento dei costi in relazione al settore gas

- 6.1 In relazione al settore gas l'Autorità è orientata a prevedere un meccanismo specifico di riconoscimento dei costi relativi al *debranding* fondato sui dati di costo delle imprese distributrici di gas naturale.

Costi operativi e costi di capitale e il double counting

- 6.2 L'ipotesi di fondare il riconoscimento dei costi sulla base di una specifica raccolta dati richiede che sia valutato con attenzione il rischio di un doppio riconoscimento dei costi.
- 6.3 I costi sostenuti dalle imprese in ottemperanza agli obblighi in materia di *debranding* possono avere natura sia di costi operativi che di costi di capitale.
- 6.4 I costi operativi riconosciuti alle imprese con riferimento alle attività di distribuzione e di misura di gas naturale, come anticipato al paragrafo 2.30, sono stati definiti prendendo a riferimento i costi sostenuti dalle imprese nell'anno 2011, come dichiarati nei conti annuali separati, precedentemente all'introduzione degli obblighi di cui all'articolo 17 del TIUF. Di conseguenza, con riferimento a tali costi, l'attivazione di un meccanismo specifico di copertura dei costi di *debranding* non dovrebbe far emergere problematiche connesse al rischio di un doppio riconoscimento dei costi (c.d. *double counting*).
- 6.5 Il rischio di doppio riconoscimento dei costi potrebbe invece sussistere in relazione ai costi relativi al servizio di commercializzazione, dal momento che il corrispettivo unitario per il secondo triennio del quarto periodo di regolazione (2017-2019) è stato rideterminato con la deliberazione 775/2016/R/GAS prendendo a riferimento l'anno 2015, nel quale le imprese avrebbero già potuto sostenere e dichiarare nei conti separati i costi relativi al *debranding*. L'eventuale quota di costi per il *debranding* già riconosciuta attraverso la componente $t(cot)$ della tariffa di riferimento dovrà essere scorporata dai costi riconosciuti.
- 6.6 Sulla base del perimetro individuato nel paragrafo 5.6, l'Autorità ritiene che eventuali costi di *debranding* capitalizzati dalle imprese vadano a ricadere nella tipologia dei costi di capitale centralizzati, per i quali l'attuale sistema tariffario prevede una copertura media di settore.
- 6.7 In relazione ai costi di capitale centralizzati, analogamente a quanto evidenziato in relazione ai costi operativi, non dovrebbero sussistere problematiche connesse al rischio di doppio riconoscimento dei costi, dal

momento che i costi unitari riconosciuti sono stati definiti prendendo a riferimento i costi sostenuti dalle imprese nell'anno 2011, come dichiarati nei conti annuali separati.

- 6.8 L'Autorità non ritiene che i costi di *debranding* possano riguardare costi capitalizzati relativi a cespiti di località. Al riguardo nell'ambito delle raccolte dati verrà richiesto di indicare, in relazione ai costi di capitale, se questi siano già stati, in tutto o in parte, dichiarati nell'ambito delle raccolte RAB ai fini tariffari con riferimento a cespiti di località, al fine di evitare un doppio riconoscimento dei costi.

Riconoscimenti secondo criteri di efficienza

- 6.9 L'Autorità ritiene, in linea generale, che debbano essere adottate logiche di riconoscimento fondate su criteri di necessarietà ed efficienza, che possono concretizzarsi nell'effettuazione di analisi di *benchmark* basate sui dati trasmessi dalle imprese.
- 6.10 In questa prospettiva l'Autorità intende valutare sia ipotesi di individuazione di una frontiera di efficienza (ipotesi 1 – frontiera efficiente), sia ipotesi di individuazione di livelli medi di efficienza (ipotesi 2 – costo medio).
- 6.11 L'Autorità, tenuto anche conto dell'assetto monopolistico dei settori della distribuzione di energia elettrica e di gas, ritiene preferibile l'ipotesi 1, fondata sull'individuazione di una frontiera di efficienza, nell'ottica di adottare criteri selettivi nel riconoscimento dei costi necessari per l'adempimento degli obblighi relativi al *debranding*.
- 6.12 L'applicazione di tali ipotesi relative alle modalità di identificazione di un livello di costo efficiente può essere effettuata secondo due opzioni.
- 6.13 Una prima opzione (opzione 1) prevede il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti da ciascuna impresa nei limiti di un tetto massimo definito sulla base di criteri di efficienza. Tale tetto può essere definito applicando l'ipotesi 1 o l'ipotesi 2 individuate al paragrafo 6.10.
- 6.14 Secondo l'opzione 1 l'Autorità da un lato verifica che i costi dichiarati dalle imprese siano inerenti ai servizi regolati e siano direttamente riconducibili all'assolvimento degli obblighi di separazione del marchio e delle relative politiche di comunicazione ai sensi del TIUF, dall'altro verifica che sia rispettato il tetto massimo al costo ammissibile al riconoscimento, che potrebbe essere definito a livello unitario per punto di consegna servito oppure potrebbe essere definito individuando specifici *driver* per ciascuna delle voci di costo individuate al paragrafo 5.6.
- 6.15 Nell'opzione 1, sul piano formale per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni interessati (2015-2017) verrebbe riconosciuta una componente tariffaria

aggiuntiva della tariffa di riferimento, espressa in euro, differenziata per impresa.

- 6.16 Una seconda opzione (opzione 2) prevede invece la definizione di un corrispettivo unitario per punto di riconsegna servito, definito sulla base di criteri di efficienza (secondo una delle ipotesi del paragrafo 6.10), che viene riconosciuto qualora si accerti che l'impresa abbia effettivamente adempiuto agli obblighi di *debranding* previsti dal TIUF.
- 6.17 Tale costo verrebbe riconosciuto a copertura dei costi per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione alle sole imprese risultate idonee a tale riconoscimento, a seguito della trasmissione della documentazione richiesta, sulla base dei criteri precedentemente illustrati.
- 6.18 Nell'ipotesi 2, sul piano formale potrebbe essere prevista l'introduzione di una componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di riferimento, per gli anni 2015-2017, espressa in euro per punto di riconsegna servito, uguale per tutte le imprese ammesse al riconoscimento. Tale componente sarebbe valorizzata con riferimento alle sole imprese risultate idonee a tale riconoscimento.
- 6.19 In relazione all'individuazione di livelli efficienti di costo, l'Autorità intende inoltre valutare la possibilità di introdurre meccanismi di *benchmarking* trasversali tra i settori della distribuzione di gas naturale e della distribuzione di energia elettrica.
- 6.20 Nella valutazione dell'Autorità l'opzione 1 appare preferibile in quanto evita fenomeni di *free-riding* e appare in termini generali meno onerosa in relazione alla gestione amministrativa. In ogni caso nei limiti dell'impostazione teorica individuata nel presente capitolo la scelta concreta dei meccanismi tariffari da implementare per il riconoscimento di tali costi dovrà rispettare anche criteri di efficienza amministrativa e pertanto la soluzione concreta potrà essere adottata solo a valle dell'acquisizione dei dati, quando sarà noto l'ammontare dei costi che le imprese chiedono di recuperare.

Spunti per la consultazione

- S3. Osservazioni in merito alle ipotesi per il riconoscimento dei costi relativi al *debranding* per le imprese di distribuzione di gas naturale.

7 Ipotesi per il riconoscimento dei costi in relazione al settore elettrico

- 7.1 Per il riconoscimento dei costi relativi al *debranding* nel settore elettrico, l’Autorità, ritiene opportuno far evolvere l’ipotesi delineata nel documento per la consultazione 335/2015/R/EEL, richiamato nel paragrafo 2.22, tenendo conto dell’assetto organizzativo del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, che vede la compresenza di un operatore di grandi dimensioni, un numero limitato di imprese di media dimensione e numerose imprese di piccola dimensione. Tale assetto si riflette, da un lato, nel doppio regime di riconoscimento dei costi introdotto con la deliberazione 654/2015/R/EEL e richiamato nel paragrafo 2.20, e, dall’altro, nel doppio regime di obblighi previsto dal TIUF per le imprese distributrici di energia elettrica.
- 7.2 In particolare, in coerenza con l’impostazione generale della regolazione tariffaria, l’Autorità, per il riconoscimento dei costi di *debranding*, ritiene opportuno prevedere un approccio differenziato distinguendo tra imprese ammesse al regime individuale e imprese ammesse al regime parametrico di riconoscimento dei costi.
- 7.3 Per le imprese di distribuzione di energia elettrica ammesse al regime individuale l’Autorità è orientata a introdurre criteri di riconoscimento dei costi relativi al *debranding* analoghi a quelli previsti per le imprese di distribuzione di gas naturale, secondo quanto illustrato nel capitolo 6.
- 7.4 Per le imprese di distribuzione di energia elettrica ammesse al regime parametrico l’Autorità intende:
- per quanto riguarda i costi operativi, intervenire sul tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da mutamenti del quadro normativo;
 - per quanto riguarda i costi di capitale, prevedere una quantificazione dei maggiori oneri basata su costi medi efficienti sostenuti dalle imprese ammesse a tale regime tariffario.

Spunti per la consultazione

- S4. Osservazioni in merito alle ipotesi per il riconoscimento dei costi relativi al *debranding* per le imprese di distribuzione di energia elettrica.